

---

# **IL REGOLAMENTO SPIN OFF DELL'UNIVERSITA' DI FERRARA 10 ANNI DOPO**

---

**Netval - Ancona 22-24 febbraio 2012**

**Prof.ssa Laura Ramaciotti**

---

# Riflessioni generali

- **Primo regolamento approvato in data 24 luglio 2002**
- **Nuovo regolamento approvato il 31.01.2012**
- **Cosa ci hanno insegnato questi 10 anni**



- 
- **Definizione**
    - **Finalità dell'università (*richiamo a programmazione strategica*)**
  - **Forma giuridica e tipologie di spin off**
    - **Ampliamento delle forme**
  - **Condizioni di partecipazione dei soci proponenti, dell'università**
    - **Contenuti del progetto imprenditoriale a corredo della proposta**
    - **I soci proponenti**
    - **Il conferimento**
    - **Il recesso**
  - **Regime delle incompatibilità**
    - **Cariche direttive, amministrative, prestazioni d'opera**
    - **Conflitti di interesse**
    - **Vigilanza**
-

---

- **Incubazione**

- **Trasferimento di rischi ed oneri**

- **Proprietà intellettuale e segni distintivi**

- **Risultati precedenti alla costituzione dello spin off**
- **Risultati in collaborazione con strutture dell'università**



- **L'Università, in conformità anche al proprio Statuto e alla propria programmazione strategica, ha fra i suoi fini primari quelli di: promuovere la ricerca applicata all'interno dell'Ateneo, anche in collegamento con imprese ed enti terzi; ...**
-

# Definizione

**spin-off:** indica ogni iniziativa imprenditoriale, alla quale l'Università partecipa in qualità di socio, avente come scopo lo sfruttamento dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi derivati dall'attività di ricerca dell'Università;

**start up:** indica ogni iniziativa imprenditoriale, alla quale l'Università non partecipa in qualità di socio, avente come scopo lo sfruttamento dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi derivati dall'attività di ricerca dell'Università (**non possono essere incubati**);

# Forma giuridica e tipologie di spin off

- forma giuridica di società a responsabilità limitata, società per azioni o *società cooperativa (?)*
- Incubati
- *Non incubati*

---

# Condizioni di partecipazione dei soci proponenti, dell'università

## Contenuti del progetto imprenditoriale a corredo della proposta

La proposta deve essere corredata da un progetto imprenditoriale contenente (decreto 168/2011 e linee guida ateneo):

- a) gli obiettivi;
- b) il piano finanziario;
- c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
- d) il carattere innovativo del progetto;
- e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
- f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei *soci partecipanti*, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di *spin-off*, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'*Università* ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- g) le modalità di partecipazione al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
- h) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Università
- *i) le norme di funzionamento della società (statuto ed eventuali patti parasociali).*

## I soci proponenti

- i *soci proponenti* devono partecipare al capitale dello *spin-off* impegnandosi a non cedere, per un **periodo minimo di tre anni** dalla costituzione dello stesso, la propria partecipazione

## **Il conferimento**

- negli spin-off incubati la quota di partecipazione dell'Università, che potrà consistere anche esclusivamente nel conferimento di beni in natura, materiali ed immateriali, non può superare il 10% del capitale sociale
- negli spin-off non incubati la quota di partecipazione dell'Università non potrà essere superiore al 5% del capitale sociale

## **Il recesso**

- L'atto costitutivo o eventualmente i patti parasociali conclusi tra l'Università ed i soci partecipanti contestualmente o successivamente alla costituzione della società, dovranno prevedere una opzione di vendita della quota di partecipazione dell'Università o in alternativa un suo diritto di recesso, esercitabile ad un prezzo determinato sulla base del valore di mercato della medesima quota. Qualora il valore della quota detenuta dall'Università sia inferiore al valore nominale della propria partecipazione, la valutazione dovrà essere pari al valore nominale della partecipazione.

# Regime delle incompatibilità

## Cariche direttive, amministrative, prestazioni d'opera

- I membri del Consiglio di Amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di Ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico, i direttori dei dipartimenti dell'Università, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin-off o start up



- 
- **I soci partecipanti universitari possono partecipare alla società in qualità di prestatori d'opera, alle seguenti condizioni:**
    - **nel caso in cui forniscano esclusivamente attività di consulenza a carattere meramente occasionale è consentito di rimanere in regime di impegno a tempo pieno all'interno dell'Università, fermo restando il rispetto delle norme in materia di autorizzazione ad incarichi extra istituzionali;**
    - **nel caso in cui svolgano una prestazione lavorativa continuativa e duratura o ricoprano il ruolo di amministratore delegato o membro dell'organo amministrativo operativo all'interno della società, il personale docente e ricercatore deve optare per il regime di impegno a tempo definito mentre i dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo devono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale**

## Conflitti di interesse

- **spin-off incubato**: parere espresso dal Consiglio di Dipartimento che ospiterà la futura società e del Consiglio di Dipartimento di afferenza dei soci partecipanti universitari. Dovrà contenere espliciti riferimenti in merito al possibile conflitto di interesse della iniziativa imprenditoriale con le attività di ricerca e sviluppo e attività conto terzi effettuate dai Dipartimenti nonché il parere sulla concessione degli spazi dipartimentali e l'indicazione precisa e circostanziata degli stessi
- **Spin off non incubato**: parere espresso dal Consiglio di Dipartimento che ospiterà la futura società e del Consiglio di Dipartimento di afferenza dei soci partecipanti universitari. Dovrà contenere espliciti riferimenti in merito al possibile conflitto di interesse della iniziativa imprenditoriale con le attività di ricerca e sviluppo e attività conto terzi effettuate dai Dipartimenti

---

## Vigilanza

- L'Università ha diritto alla nomina di un consigliere di amministrazione e anche di un membro del collegio sindacale qualora quest'ultimo organo sia previsto

# Incubazione

- All'atto della costituzione dello spin-off incubato dovranno essere stabilite le condizioni relative al trasferimento di rischi e oneri relativi agli immobili e attrezzature dell'Università eventualmente concessi nonché in materia di personale.
- La permanenza dello spin-off incubato all'interno delle strutture dell'Università non potrà eccedere i tre anni, prorogabili, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità, una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori tre anni. La proroga dovrà essere richiesta dallo spin-off e sarà concessa dal Consiglio di Amministrazione dell'Università sentito il Consiglio di Dipartimento del Dipartimento che ospita lo spin-off e la Commissione
- I rapporti tra l'Università e lo spin-off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, il trasferimento dei rischi e la loro assicurazione, l'applicazione delle norme in materia di sicurezza, nonché la determinazione del corrispettivo da richiedere alla società per l'intera durata dell'ospitalità.

# Proprietà intellettuale e segni distintivi

## Risultati precedenti alla costituzione dello spin off

- La proprietà industriale e intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off o dallo start up successivamente alla loro costituzione è in capo agli stessi.

## Risultati in collaborazione con strutture dell'università

- Tale disposizione non si applica qualora i risultati della ricerca:
  - a) siano stati anche in parte generati in epoca anteriore alla costituzione dello spin-off o dello start up;
  - b) siano stati conseguiti nell'ambito di collaborazioni con strutture dell'Università.

Alle invenzioni conseguite dai soci partecipanti universitari nell'ambito delle funzioni svolte all'interno dello spin-off o dello start up si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente e dal Regolamento dell'Università in materia di proprietà industriale ed intellettuale

---

## Segni distintivi

- Agli spin-off/start up è concesso l'utilizzo del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla costituzione degli stessi.
- Il contratto di licenza prevede tra l'altro che lo spin-off/start up garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.